



APCSM iscritta all'albo
ministeriale con DM del
22/02/2023

VI REPARTO – AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI
- UFFICIO RELAZIONI CON ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA
E ASSOCIAZIONI SINDACALI
rm0010218p@pec.gdf.it

e, per conoscenza:

SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI L'AQUILA
AQ0230000p@pec.gdf.it

Oggetto: assegnazione di fine corso, cap XII, Testo Unico n. 379389 - Ed. 2013, aggiornamento del 12.01.2017, "Testo Unico sulla Mobilità del Personale dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari". Frequentatori del 93° Corso "Corfù II" - contingente ordinario – **chiarimento interpretativo.**

Come già più volte ribadito da questa APCS, e sempre nell'ottica sinergica e collaborativa con cui intendiamo impostare la nostra opera di affiancamento all'operato dell'Organo di Vertice, nonché fortemente rivolti alla ricerca di soluzioni che soddisfino al contempo gli interessi ed il benessere dei singoli e le imprescindibili esigenze dell'Amministrazione, questa O.S. intende sottoporre all'attenzione dell'Organo di Vertice le criticità e consequenziali suggerimenti in ordine all'argomento in oggetto.

Circa la tematica in trattazione, sono giunte a questo Sindacato Italiano Militari - Guardia di Finanza segnalazioni in merito ad una disapplicazione della procedura di assegnazione di fine corso, più nello specifico, con riferimento alla presentazione delle schede di pianificazione per l'assegnazione dei frequentatori del 93° Corso "Corfù II" presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti di l'Aquila.



APCSM iscritta all'albo
ministeriale con DM del
22/02/2023

Quanto asserito scaturisce dal contrasto normativo generato dall'emanazione del foglio n. 75909/2024, datato 16 maggio 2024, a firma del Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L'Aquila, indirizzata al Comandante dei Corsi Allievi alla sede, con quanto sancito dal Testo Unico emanato con circolare n. 379389 - Ed. 2013, aggiornamento del 12.01.2017 del Comando Generale – I Reparto – Ufficio Pe.I.S.A.F., generando evidente confusione interpretativa in capo agli allievi destinatari della procedura ivi indicata

Più in dettaglio, il Capitolo XII del Testo Unico regola le “*assegnazioni di fine corso*” del personale frequentatore dei cicli formativi il quale, al termine dell'attività addestrativa, viene destinato al servizio d'Istituto, con il fine precipuo di “*procedere all'immissione di forze nuove che facilitino il razionale turn over dei Reparti*”, prevedendo il divieto di prima assegnazione nel territorio ricompreso “*nella giurisdizione del Comando Regionale avente competenza sui luoghi di residenza delle famiglie d'origine proprie o del coniuge*”, e quale principio generale, per le citate assegnazioni **l'esclusione al citato divieto** “*del personale originario dell'area geografica ove insistono i Comandi Interregionali dell'Italia Nord Occidentale e Nord Orientale, per il quale il suddetto vincolo opererà con esclusivo riferimento all'ambito provinciale d'interesse (province di residenza dei richiamati nuclei familiari)*”. Tale ultima indicazione nasce proprio per la necessità e con la ratio di ripianare la carenza cronica di personale nel Nord Italia.

Di contro, ed è da qui che nasce l'equivoco interpretativo, la nota n. 75909/2024, datato 16 maggio 2024, a firma del Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L'Aquila, si pone in evidente contrasto con il citato principio, evidenziando che i militari interessati dalla procedura di prima assegnazione debbano compilare la scheda di pianificazione indicando al massimo ***tre desiderata***, ponendo quale limite geografico di giurisdizione per le assegnazioni tutte le Regioni **aventi competenza sui luoghi di residenza delle famiglie d'origine proprie o del coniuge**, non facendo alcuna menzione alla deroga del principio generale appena enunciato, ma chiaramente espresso nella disposizione del Comando Generale della Guardia di Finanza.



APCSM iscritta all'albo
ministeriale con DM del
22/02/2023

Questo sindacato ritiene che le disposizioni scaturite dall'interpretazione generalizzata e restrittiva del Testo Unico sulla Mobilità, effettuata dal Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L'Aquila, penalizza in maniera incomprensibile il personale originario del nord, precludendo agli stessi la possibilità di essere assegnati nelle Regione di appartenenza, ma non nella provincia di residenza, così come disposto dalla circolare n. 379389 - Ed. 2013, aggiornamento del 12.01.2017 del Comando Generale – I Reparto – Ufficio Pe.I.S.A.F..

Questa evidente disapplicazione ha generato malessere nei neo-ispettori interessati dalla procedura ed oltremodo vengono disattesi i principi cardini del *turn over* e continuità dell'applicazione delle regole d'ingaggio previste dalla normativa vigente in tema di mobilità del personale.

Questa nostra osservazione è finalizzata a segnalare la criticità evidenziata con l'auspicio di una immediata ed omogenea applicazione delle disposizioni emanate dal "Testo Unico sulla Mobilità del Personale dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari", al fine di evitare dubbi d'interpretazione, tenuto conto dell'imminente immissione in servizio del personale in uscita dai reparti di istruzione, proprio al fine di migliorare quel benessere organizzativo di cui ogni militare del nostro amato Corpo ha bisogno.

Certi che si avrà la giusta lungimiranza nel voler affrontare tale criticità, restiamo a disposizione per ogni eventuale confronto o comparazione sulla tematica rappresentata e, nel contempo, si porgono distinti saluti.

Roma, 03 luglio 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Cav. Dott. Luigi Credentino